

Spida  
**Personalvorsorgestiftung**  
Bergstrasse 21  
Postfach  
CH-8044 Zürich  
Telefon 044 265 50 50  
info@spida.ch  
www.spida.ch

## Promozione della proprietà d'abitazione (PPA)

### Disposizioni complementari al regolamento di previdenza

Lo scopo della legge (art. 30 LPP) e della relativa ordinanza (OPPA) è di rendere possibile per l'assicurato interessato di acquistare la proprietà d'abitazione destinata ad uso proprio. Tutte le persone assicurate attive possono fare uso del prelievo anticipato dell'aver di vecchiaia o della costituzione in pegno fino a 3 anni prima dell'età di pensionamento ordinaria.

#### 1. Uso previsto

---

I fondi per la previdenza professionale si possono prelevare anticipatamente o costituire in pegno per

- a) acquisto o costruzione di proprietà d'abitazione per uso proprio
- b) partecipazione a proprietà d'abitazione (p.es. partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o simili partecipazioni)
- c) rimborso di prestiti ipotecari

I mezzi si possono utilizzare contemporaneamente soltanto per un'abitazione. Non sono ammessi usi per

- a) il finanziamento di crediti di costruzione
- b) il normale mantenimento della proprietà d'abitazione
- c) il rimborso degli interessi di crediti ipotecari
- d) abitazioni secondarie o da vacanza

#### 2. Proprietà d'abitazione

---

Come proprietà d'abitazione vale la casa unifamiliare oppure l'appartamento. A parte le quote di partecipazione per cooperativa di costruzione d'abitazione sono considerate partecipazioni d'azioni di una società anonima di locatori oppure la concessione di un mutuo ad un organismo di costruzione d'utilità pubblica.

#### 3. Uso proprio

---

È considerato uso proprio l'utilizzo da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

#### 4. Prelievo anticipato

---

Fino all'età di 50 anni, la persona assicurata può richiedere il versamento di tutto o parte dell'aver di vecchiaia per finanziare la sua proprietà abitativa ad uso proprio. A partire dall'età di 50 anni, si rimanda al punto 7 del presente foglio informativo. Dall'aver di vecchiaia disponibile si devono prelevare almeno CHF 20'000.00, mentre non si applica alcun importo minimo in caso di partecipazione a proprietà d'abitazione o simili partecipazioni. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 5 anni e fino a 3 anni prima dell'età di pensionamento ordinaria.

Nel caso che la persona assicurata fosse sposata, il prelievo anticipato viene soltanto accettato, se il coniuge approva per scritto. La firma deve essere autenticata da un notaio.

#### 5. Effetti sulle prestazioni assicurate

---

A seguito del prelievo anticipato si riduce il vostro avere di vecchiaia. Di conseguenza, si riducono anche le vostre presumibili prestazioni di vecchiaia. Le prestazioni di rischio assicurate in caso di invalidità o di decesso non subiscono generalmente una riduzione. Si riduce unicamente il capitale in caso di decesso che viene versato se non sono dovute rendite per superstiti.

---

## 6. Costituzione in pegno

L'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio attuale. La costituzione in pegno è valida solo previo avviso scritto. La costituzione in pegno non comporta una riduzione delle prestazioni, fino a quando non avviene l'esecuzione del pignoramento. L'esecuzione del pignoramento ha come conseguenza le stesse riduzioni delle prestazioni e un prelievo anticipato. Nel caso che la persona assicurata fosse sposata, il prelievo anticipato viene soltanto accettato, se il coniuge approva per scritto. La firma deve essere autenticata da un notaio.

---

## 7. Limitazioni d'età

L'assicurato che ha compiuto i 50 anni può ricevere al massimo l'importo più elevato fra gli importi seguenti:

- a) Avere di vecchiaia disponibile all'età di 50 anni;
- b) la metà dell'aveve di vecchiaia disponibile al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno. I prelievi o i rimborsi già effettuati sono presi in considerazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 4 OEPL.

---

## 8. Pagamento

La Spida Fondazione di previdenza verserà il prelievo anticipato entro due o tre settimane, dopo aver ricevuto i relativi giustificativi. Un versamento direttamente alla persona assicurata della somma è escluso.

---

## 9. Rimborso

L'importo prelevato deve essere rimborsato dall'assicurato o dai suoi eredi alla Fondazione di previdenza, qualora

- a) la proprietà dell'abitazione sia alienata
- b) diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà d'abitazione
- c) se dopo il decesso della persona assicurata non ci sono diritti ad una prestazione

Il rimborso volontario da parte della persona assicurata è consentito in qualsiasi momento fino al pensionamento ordinaria o al verificarsi di un evento assicurato. L'importo minimo del rimborso ammonta a CHF 10'000.00.

---

## 10. Garanzia dello scopo di previdenza

L'importo di previdenza investito nella proprietà d'abitazione deve rimanere nella previdenza. Pertanto esso causa una restrizione del diritto d'alienazione della proprietà d'abitazione. Questa è da menzionare nel registro fondiario. La richiesta viene effettuata dalla Spida Fondazione di previdenza. Le spese di questa richiesta sono a carico della persona assicurata. Nel caso che con il prelievo anticipato la persona assicurata acquisti quote di partecipazione oppure partecipazioni simili, per garantire lo scopo di previdenza le deve depositare presso la Fondazione di previdenza.

---

## 11. Trattamento fiscale

Il prelievo anticipato viene considerato un pagamento di capitale della previdenza professionale ed è quindi soggetto ad imposta. L'esecuzione del pignoramento equivale fiscalmente ad un prelievo anticipato. La Fondazione di previdenza deve notificare all'Amministrazione delle Imposte Federali l'importo prelevato anticipatamente. Questa annota ogni assicurato in questione in un registro, nel quale sono notificati tutti i prelievi e rimborsi. Su richiesta della persona assicurata essa informa sullo stato attuale dei prelievi e rimborsi. In caso di rimborso del prelievo il contribuente può richiedere, che gli vengano rimborsate le imposte pagate al prelievo anticipato oppure all'esecuzione del pignoramento. Per il rimborso dell'importo delle imposte deve essere inoltrata richiesta scritta presso l'ufficio che la ha riscosse. Il diritto al rimborso delle imposte si estingue dopo tre anni, dopo il rimborso del prelievo anticipato o dell'esecuzione del pignoramento.

Se al momento del pagamento la persona assicurata è domiciliata all'estero, dall'importo del prelievo anticipato viene detratta l'imposta alla fonte prevista dalla legge secondo la tabella dell'imposta alla fonte del Cantone di Zurigo.

---

## 12. Tassa

Poiché è oneroso verificare se sussistono i requisiti, riscuotiamo un contributo spese di CHF 300.00, che deve essere versato alla Spida prima di effettuare il prelievo anticipato.

---

## 13. Prove

Se la persona assicurata richiede il prelievo anticipato o la costituzione in pegno deve dimostrare alla Fondazione di previdenza, che le condizioni che devono essere soddisfatte sono state adempiute.